

Massima: *L'Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull'obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l'hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento.*

T.A.R. Lombardia n. 1747 del 10/06/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2024, proposto da Pietro Fiorentini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Bassanese e Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Italgas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A., entrambe non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del «*Provvedimento di revoca in autotutela della R.d.O. relativa alla procedura di gara per l'affidamento di un "Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di riduttori di utenza" R.d.O. Doc 1427127795 (CIG 9770925662)*» del 30/1/2024, comunicato alla ricorrente in pari data, nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, conseguente, anche non conosciuto; e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per responsabilità anche precontrattuale e, in via subordinata, alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 *quinquies* della l. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Italgas Spa, per conto della controllata Italgas Reti Spa, avviava una procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro triennale per la fornitura diretta e indiretta di riduttori di utenza.

La società esponente Pietro Fiorentini Spa (di seguito anche solo “Fiorentini”) presentava offerta nel termine indicato ed in seguito Italgas chiedeva un miglioramento dell’offerta economica, come previsto dalla lettera di invito.

Tuttavia, con provvedimento del 30.1.2024 Italgas revocava in autotutela la procedura di cui sopra.

Contro il citato atto di revoca era proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad un solo motivo.

Nessuna delle Amministrazioni intimata si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 4.6.2024 la causa era spedita in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve escludersi il rinvio della trattazione, essendo la presente controversia ormai matura per la decisione, sicché un eventuale rinvio si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. l’art. 111 della Costituzione e l’art. 2 del c.p.a.).

1. Nel merito il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

Nell’unico mezzo di gravame la società Fiorentini lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 3 e dell’art. 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990.

La censura merita condivisione.

L’art. 21 *quinquies* citato consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stesso oppure nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

L’Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull’obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l’hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento.

Sul punto, fra le tante, si veda TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 14674 del 2023, secondo cui: *«L’apprezzamento rimesso all’Amministrazione, avuto riguardo alla natura discrezionale del potere esercitato e agli effetti ad esso connaturati, nonché ai relativi presupposti di esercizio, postula dunque una valutazione comparativa degli interessi (pubblici e privati) in rilievo – incluso l’interesse in capo ai destinatari del provvedimento oggetto di ritiro, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del revocando provvedimento – a supporto della ravvisata prevalenza, all’esito della compiuta valutazione, dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento, con la conseguente necessità di una specifica e puntuale motivazione al riguardo».*

Nel caso di specie, però, l’atto gravato (cfr. il doc. 1 della ricorrente) si caratterizza per la totale assenza di motivazione, o meglio per una motivazione assolutamente apodittica.

Infatti, nelle “premesse”, la società appaltante si limita ad affermare che nel corso della procedura sono intervenute “nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto in virtù di sopravvenute ragioni di opportunità, non prevedibili al momento di indizione della procedura selettiva”.

A fronte di tali e molto generiche premesse, Italgas conclude nel senso della necessità di una rivisitazione complessiva della documentazione di gara, per poi dare applicazione all’art. 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990.

E’ evidente, anche dalla semplice lettura del provvedimento, che la motivazione è assolutamente apparente, risolvendosi nel mero richiamo ai presupposti di legge, senza altro addurre.

Inoltre, appare assolutamente criptica l’affermazione sulle “nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto”, posto che la situazione di fatto o muta o non muta – trattandosi di un fatto storico – ma non si comprende in che consistano le citate “esigenze” della stazione appaltante.

Non si vuole certo in questa sede negare l’esistenza di un potere discrezionale di revoca, ma l’esercizio di tale discrezionalità deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla legge n. 241 del 1990, per evitare l’adozione di atti di revoca arbitrari e immotivati.

Si conferma, in definitiva, l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento integrale del provvedimento impugnato e fatte salve le successive determinazioni delle società evocate in giudizio.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le società Italgas Spa e Italgas Reti Spa, in solido fra loro, al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma *6bis*.1 del DPR n. 115 del 2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE

Maria Ada Russo